



## **Direttiva sul modello svizzero di decisione del 3 luglio 2013**

*Pubblicata il 3 luglio 2013 dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e da trasmettere singolarmente alla banche svizzere che richiedono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 CP. La presente direttiva è intesa a illustrare gli elementi precipui del modello di decisione.*

### **I. Osservazioni di ordine generale**

Il modello svizzero di decisione serve per abilitare le banche svizzere a collaborare con il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DoJ); in particolare, è inteso a consentire loro di partecipare volontariamente al programma che dà modo alle banche svizzere nei confronti delle quali la Divisione fiscale del DoJ non ha in corso inchieste penali di dissipare ogni dubbio sul loro statuto in relazione alle inchieste in corso e di sostenere gli sforzi intrapresi dal DoJ per ottenere l'attuazione della legge.

L'autorizzazione rilasciata dal Governo svizzero in virtù dell'articolo 271 CP permette alla banca svizzera beneficiaria di collaborare con il DoJ nell'ambito delle vigenti disposizioni legali e quindi di partecipare concretamente al suddetto programma.

Resta inteso che la semplice partecipazione di banche svizzere al programma non influisce sulle decisioni del DoJ.

La presente direttiva vale, *mutatis mutandis*, anche per le autorizzazioni rilasciate a banche che sono già oggetto di un'inchiesta penale del DoJ.

### **II. Osservazioni specifiche**

1. Con riferimento al numero 1.1 del modello di decisione:

- a) resta inteso che l'espressione «indicazioni e documenti di carattere generale» comprende tutte le informazioni rilevanti richieste al paragrafo II.D.1 del programma del DoJ,
- b) resta inteso che l'espressione «soggetto statunitense» utilizzata in detto paragrafo comprende anche le persone giuridiche (società, società di persone, trust);

2. con riferimento al numero 1.2 del modello di decisione:

resta inteso che l'espressione «dati bancari dei clienti» comprende unicamente i criteri per l'identificazione del cliente della banca (nome, indirizzo, numero di assicurazione sociale, numero di conto);

3. con riferimento al numero 1.3 del modello di decisione:

resta inteso che l'espressione «elenchi leaver» comprende tutte le informazioni rilevanti richieste al paragrafo II.D.2 del programma del DoJ;

4. con riferimento al numero 1.5 del modello di decisione:

il 29 maggio 2013 l'Associazione svizzera degli impiegati di banca, l'Associazione padronale delle banche in Svizzera e l'Associazione Svizzera dei Banchieri hanno sottoscritto una convenzione che entra in vigore alla data dell'ufficializzazione del programma. La condizione definita al punto 1.5 è pertanto adempiuta.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sul piano materiale, questa disposizione esige che i titolari dell'autorizzazione si attengano effettivamente alle regole previste dalla convenzione.



---

## Decisione del Consiglio federale

nella causa

**XY,**

richiedente

rappresentata da [...],

concernente

**la richiesta del [...] per ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0)**

## I. Fattispecie

1. *Variante 1: A causa delle proprie attività con clienti assoggettati all'obbligo fiscale negli Stati Uniti, dal [...] la richiedente è oggetto di un'inchiesta penale condotta dalle autorità statunitensi per possibile violazione del diritto statunitense. Sinora la richiedente non aveva sollecitato il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 CP. / Il 4 aprile 2012 la richiedente aveva già ottenuto un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 CP, che ora sarà sostituita dalla presente autorizzazione.*

*Variante 2: La richiedente intende partecipare al programma elaborato dal Dipartimento di giustizia statunitense (DoJ) per la soluzione della controversia fiscale che oppone le banche svizzere agli Stati Uniti d'America e in tale contesto chiede che le sia rilasciata un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 numero 1 CP.*

2. [Oggetto della richiesta]

## II. In diritto

3. In virtù dell'articolo 31 dell'Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1), nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 CP a compiere atti per conto di uno Stato estero. In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 OLOGA, i casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale.
4. Secondo l'articolo 271 numero 1 CP, chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici (cpv. 1), chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero (cpv. 2) e chiunque favorisce tali atti (cpv. 3) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno. Affinché un'attività possa essere qualificata come «atto compiuto per conto di uno Stato estero» ai sensi dell'articolo 271 numero 1 CP, è sufficiente che l'atto sia compiuto nell'interesse dello Stato estero e sia ad esso destinato (MARKUS HUSMANN, in: Basler Kommentar Strafrecht II, terza ed., Basilea 2013, n. 43 ad art. 271). L'applicazione dell'articolo 271 numero 1 CP presuppone inoltre che secondo la concezione giuridica svizzera l'atto abbia, per natura o per scopo, carattere ufficiale (sentenza del Tribunale federale 6B 402/2008, consid. 2.3.2; DTF 114 IV 130).
5. Gli atti di cui è questione nella fattispecie, da compiersi sul territorio svizzero, consistono in sostanza nel raccogliere e preparare informazioni e documenti per poi trasmetterli al Dipartimento di giustizia statunitense (DoJ). Il loro scopo è di permettere alle autorità statunitensi, in vista di risolvere la controversia esistente, di ottenere le informazioni e i documenti da esse richiesti senza dover promuovere accusa. La richiedente compirebbe gli atti in questione ai fini della procedura estera, e quindi nell'interesse di un'autorità estera. Nell'esito si tratta quindi di atti compiuti per conto di uno Stato estero e che rivestono carattere ufficiale.
6. L'articolo 271 numero 1 CP non fornisce indicazioni o prescrizioni per decidere a quali condizioni debba essere rilasciata un'autorizzazione. Si tratta di soppesare l'interesse alla salvaguardia della sovranità territoriale e giurisdizionale della Svizzera con l'interesse a cooperare con autorità estere, includendo nella ponderazione anche l'interesse dei privati coinvolti.
7. La raccolta e la trasmissione alle autorità statunitensi di informazioni riguardanti l'attività della richiedente con clienti assoggettati all'obbligo fiscale negli Stati Uniti d'America a causa della possibile violazione del diritto statunitense non configurano un'ingerenza eccessivamente grave nella sovranità della Svizzera. A fare da contrappeso vi è d'altro canto un notevole interesse da parte della richiedente a cooperare con le autorità statu-

nitensi. Le informazioni da raccogliere e trasmettere servono in definitiva a evitare che il DoJ promuova accusa nei suoi confronti. La promozione di un'accusa comporterebbe per la richiedente incisive conseguenze nelle sue relazioni economiche con gli Stati Uniti. In particolare, essa rischia di vedersi imporre il divieto di effettuare transazioni in dollari americani, e le restrizioni operative e finanziarie che deriverebbero da tale divieto potrebbero danneggiarla gravemente o addirittura metterne a repentaglio la sopravvivenza.

8. Il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 numero 1 CP esclude soltanto la punibilità in base a questa stessa disposizione. Non dispensa però dall'obbligo di rispettare le altre disposizioni del diritto svizzero, e in particolare dall'obbligo di rispettare il vigente segreto d'affari e bancario, le disposizioni in materia di protezione dei dati e gli obblighi ai quali la richiedente soggiace in quanto datore di lavoro. La presente autorizzazione le consente pertanto di cooperare con le autorità statunitensi soltanto entro i limiti previsti dalla legislazione svizzera.
9. Nell'ambito della ponderazione degli interessi occorre tener conto dei diritti della personalità degli ex e attuali collaboratori potenzialmente toccati e dei terzi interessati da obblighi d'informazione e diritti di essere informati. Per gli ex e attuali collaboratori devono essere inoltre previsti ulteriori obblighi di assistenza e un'adeguata protezione contro le discriminazioni. Nel novero dei terzi interessati vanno incluse anche le banche destinatarie figuranti nei cosiddetti elenchi leaver. Questi elenchi contengono dati non personalizzati in relazione alla chiusura di conti e al relativo trasferimento di averi ad altre banche in Svizzera o all'estero.
10. I dati dei clienti sono esclusi dalla presente autorizzazione. Essi possono essere trasmessi unicamente nel quadro dell'assistenza amministrativa prevista dalle vigenti convenzioni con gli Stati Uniti d'America in materia di doppia imposizione. Date queste condizioni, non si ravvisano interessi preponderanti di terzi che possano opporsi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.
11. Le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 271 numero 1 CP devono avere carattere temporaneo. La presente autorizzazione è rilasciata per la durata di un anno. Essa può essere prorogata su richiesta motivata. Può inoltre essere revocata in caso di mancato rispetto degli oneri e delle condizioni previsti.
12. In virtù dell'articolo 2 capoverso 1 dell'Ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 (OgeEm; RS 172.041.1), chi occasiona una decisione o domanda una prestazione deve pagare un emolumento. L'emolumento dovuto per la presente decisione è fissato in CHF [.....].

Per questi motivi, si **decide**:

1. In virtù dell'articolo 271 numero 1 CP, nel contesto del chiarimento della situazione della richiedente nei confronti degli Stati Uniti d'America, la richiedente e le persone fisiche che agiscono concretamente per suo conto sono autorizzate a cooperare con le autorità statunitensi entro i limiti fissati dalla legislazione svizzera. L'autorizzazione è rilasciata per i seguenti ambiti e alle seguenti condizioni:

- 1.1 Dati rilevanti

L'autorizzazione copre indicazioni e documenti di carattere generale sulle attività della richiedente e informazioni sulle sue relazioni d'affari in riferimento con soggetti statunitensi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 numero 26 dell'Accordo di cooperazione del 14 febbraio 2013<sup>1</sup> tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

- 1.2 Dati bancari dei clienti

L'autorizzazione non si estende ai dati bancari dei clienti. Detti dati possono essere trasmessi alle autorità statunitensi soltanto in virtù di una domanda ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 1996<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e del Protocollo del 23 settembre 2009<sup>3</sup> che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

- 1.3 Elenchi leaver

- a. Per elenchi leaver si intendono elenchi che contengono dati non personalizzati in relazione alla chiusura di conti e al relativo trasferimento di averi ad altre banche in Svizzera o all'estero.
- b. Le banche con sede in Svizzera che figurano in questi elenchi devono essere avvisate in merito ai dati che le riguardano con almeno 20 giorni di anticipo sulla data prevista per la consegna alle autorità statunitensi. La lettera di informazione deve essere inviata in copia all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.
- c. Gli elenchi leaver trasmessi alle autorità statunitensi non devono contenere informazioni che rivelino l'identità di clienti bancari.
- d. Se un elenco contiene informazioni che rivelano l'identità di (ex o attuali) collaboratori o di terzi, occorre rispettare i punti 1.4 e 1.5 del dispositivo.

- 1.4 Dati personali di collaboratori e di terzi

- a. Possono essere trasmessi soltanto dati personali riguardanti (ex e attuali) collaboratori che all'interno della banca hanno organizzato, gestito o sorvegliato relazioni d'affari ai sensi del punto 1.1 o terzi che hanno operato in modo analogo per siffatte relazioni d'affari.
- b. I dati personali riguardanti (ex e attuali) collaboratori e terzi possono essere trasmessi soltanto informando le persone interessate con almeno 20 giorni di anticipo sulla data prevista per la trasmissione alle autorità statunitensi sull'entità e il genere di dati e sul periodo al quale si riferiscono.

---

<sup>1</sup> FF 2013 2701

<sup>2</sup> RS 0.672.933.61

<sup>3</sup> FF 2010 229; il Protocollo è stato ratificato dalla Svizzera, ma non è ancora in vigore

- c. Se i dati devono essere trasmessi contro la volontà di una delle persone interessate, la richiedente informa la persona in questione che ha diritto di esperire azione in virtù dell'articolo 15 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati. Trasmette i dati riguardanti questa persona al più presto dieci giorni dopo averla informata, se non viene promossa alcuna azione tendente a vietare la comunicazione dei dati, oppure dopo che l'azione è stata respinta con una decisione cresciuta in giudicato.

#### 1.5 Convenzione con le associazioni del personale

Prima di trasmettere dati riguardanti (ex o attuali) collaboratori, per garantire loro la massima protezione possibile la richiedente deve concludere una convenzione con le associazioni del personale. Tale convenzione deve:

- a. precisare gli obblighi di assistenza derivanti dal contratto di lavoro e segnatamente l'assunzione delle spese legali per la tutela degli interessi dei collaboratori;
  - b. prevedere un disciplinamento dei casi di rigore per i collaboratori che a seguito della trasmissione di dati che li riguardano dovessero essere confrontati con difficoltà personali, finanziarie o economiche;
  - c. prevedere un dispositivo di protezione dalle discriminazioni in virtù del quale le banche rinunciano segnatamente a interrogare le persone in cerca di impiego in merito al loro eventuale coinvolgimento in forniture di dati alle autorità statunitensi;
  - d. prevedere una protezione contro i licenziamenti per i collaboratori che dovessero rendere verosimile una discriminazione legata a una relazione d'affari con un soggetto statunitense.
2. L'autorizzazione è valida per la durata di un anno. La sua validità può essere prorogata su richiesta motivata. Se non vengono rispettate le condizioni definite al punto 1, può essere revocata.
  3. *[La presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio federale il 4 aprile 2012.]*
  4. La presente autorizzazione esclude la punibilità in virtù dell'articolo 271 CP in caso di rispetto delle condizioni definite al punto 1, ma non dispensa la richiedente dall'obbligo di rispettare le altre disposizioni del diritto svizzero applicabili alla fattispecie. La mancata ottemperanza alle condizioni definite al punto 1 può inoltre essere punita con la multa in virtù dell'articolo 292 CP.
  5. Per la presente decisione la richiedente è tenuta a pagare un emolumento di CHF [.....]. L'importo è riscosso mediante fattura separata e deve essere versato entro 30 giorni.

3003 Berna,

Per ordine del Consiglio federale svizzero

#### **Notificazione:**

- richiedente, tramite il suo rappresentante legale (raccomandata)

Copia a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna